



**EUROPÄISCHE UNION DER RECHTSPFLEGER
UNION EUROPEENNE DES RECHTSPFLEGER
UNIONE EUROPEA DEI FUNZIONARI GIUDIZIARI
EUROPEAN UNION OF RECHTSPFLEGER**

CON STATUTO PARTECIPATIVO PRESSO IL CONSIGLIO D'EUROPA

Sede per l'Italia: c/o Gabriele Guarda – via Serio, 4 – 35135 PADOVA

**BOZZA DI EMENDAMENTO A DDL
(presentata dall'Associazione culturale "Nuova Giustizia" al XVI Congresso
E.U.R. che si è svolto a Cuneo il 9 settembre 2010)**

Dopo l'art. xx sono inseriti i seguenti:

art. xx-bis – Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di cancelleria.

Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo xx della presente legge, un decreto legislativo recante norme per la ristrutturazione dei servizi di cancelleria, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

PROBLEMA 1. I servizi di gestione dell'ufficio giudiziario (segreteria magistrati, segreteria del personale, economato, gestione automezzi) impegnano un certo numero di unità per svolgere funzioni (acquisizione orario di lavoro, ferie, assenze, retribuzione accessoria, acquisti, inventario) che potrebbero essere facilmente gestite dalla Corte d'appello e dalla Procura generale per tutti gli uffici del distretto attraverso sistemi informatici già esistenti o comunque facilmente reperibili sul mercato. Ciò consentirebbe di recuperare un certo numero di dipendenti per i servizi di supporto alla giurisdizione. Tale sistema è attualmente operativo in Spagna.

- a) prevedere l'istituzione di "unità amministrative" costituite da personale dell'amministrazione giudiziaria, cui affidare i servizi che non sono di supporto alla giurisdizione;
- b) prevedere che tali "unità amministrative" siano istituite presso le Corti d'appello e le Procure Generali, ovvero anche presso i Tribunali, ove ritenuto necessario in relazione alla particolare dimensione dell'ufficio giudiziario o del relativo circondario;
- c) prevedere che tali "unità amministrative" svolgano i servizi che non sono di supporto alla giurisdizione per tutti gli uffici giudiziari del territorio di competenza (distretto o circondario);
- d) prevedere che l'accorpamento in sede distrettuale e circondariale dei servizi connessi con la gestione del personale, non comporti comunque alcuna modifica nel rapporto gerarchico di lavoro del personale dipendente nell'ufficio

giudiziario in cui presta servizio (*Nota: ad esempio per la concessione di ferie e permessi*);

PROBLEMA 2. E' necessario che alcune cancellerie si trasformino in strutture di supporto alla giurisdizione secondo quanto già ipotizzato per l' "ufficio per il processo".

- e) prevedere che presso le corti d'appello e i tribunali vengano istituite strutture organizzative di supporto alla giurisdizione composte da personale dell'amministrazione giudiziaria, da praticanti avvocati, e da tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e dai dottorandi di ricerca in materie giuridiche;
- f) prevedere che, nell'ambito di tali strutture, l'attività di collaborazione qualificata con la giurisdizione prevista dal profilo professionale del funzionario giudiziario comprenda anche lo studio dei procedimenti, la ricerca giurisprudenziale e la stesura di provvedimenti su indicazione del magistrato competente;

PROBLEMA 3. Per un migliore utilizzo del personale si ritiene necessario accorpare, ove possibile, presso ogni ufficio giudiziario, le funzioni di supporto all'utenza.

- g) prevedere che presso tutti gli uffici giudiziari, compatibilmente con la loro dimensione, siano istituiti sportelli unificati e polifunzionali per fornire informazioni all'utenza e per lo scambio della documentazione processuale con l'utenza stessa;
- h) prevedere che le funzioni del personale nello svolgimento dei servizi di cui alle lettere c), e) e g) e i percorsi formativi per adeguare la professionalità del personale dipendente a tali nuove funzioni, siano definite in sede di contrattazione decentrata; (*Nota: è un obbligo contrattuale*).

PROBLEMA 4. I servizi giudiziari vengono svolti da ogni ufficio secondo prassi locali, tenendo conto delle circolari ministeriali e dei rilievi ispettivi, che spesso non coincidono. Anche in materia fiscale ci sono interpretazioni diverse da ufficio a ufficio. Tutto questo comporta incertezze, incomprensioni con l'utenza e perdite di tempo. Ogni dipendente invece dovrebbe poter sapere esattamente quale procedura deve seguire nel servizio che gli è stato affidato. Le schede tecniche dei servizi sono redatte in Francia dalla Scuola di formazione dei cancellieri di Digione, che provvede anche a rispondere (in tempi brevissimi) ad eventuali quesiti.

- i) prevedere che le competenti articolazioni del Ministero della giustizia provvedano ad una completa revisione dei servizi di cancelleria di supporto all'attività giurisdizionale in base alla normativa vigente, individuando le procedure strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali e adeguandone le modalità operative al pieno utilizzo delle tecnologie informatiche già disponibili;
- j) prevedere che le competenti articolazioni del Ministero della giustizia provvedano, per ogni servizio di cancelleria, a predisporre una scheda tecnica,

aggiornata periodicamente, che contenga: 1) tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di natura fiscale, relative a quel servizio; 2) una sintetica descrizione delle attività che il personale deve svolgere relativamente a quel servizio;

- k) prevedere che le schede di cui alla lettera precedente vengano trasmesse a tutti gli uffici giudiziari in cui il servizio al quale si riferiscono deve essere svolto, con obbligo per il personale, di attenersi alle disposizioni in esse contenute;
- l) prevedere che le schede di cui alla lettera j) che contengono informazioni utili per gli utenti del servizio giustizia siano rese disponibili al pubblico sul sito internet dell'Amministrazione. *(Nota: tutti devono sapere quali documenti e quali costi sono necessari per attivare una certa pratica).*

Art. xx-ter – Attività sperimentale di supporto alla ristrutturazione dei servizi di cancelleria.

PROBLEMA 5. La ristrutturazione non può essere attuata solo a tavolino. E' necessario che al lavoro tecnico venga affiancato un terreno pratico di sperimentazione.

Dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge e sino all'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo precedente, il Ministero della giustizia attiverà in via sperimentale presso gli uffici giudiziari di alcuni distretti e di alcuni circondari, la ristrutturazione dei servizi di cancelleria secondo quanto disposto dalle lettere e) e g) dell'articolo precedente. La sperimentazione dovrà fornire elementi utili per la definizione delle funzioni del personale nello svolgimento dei servizi e la conseguente revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari.